



DELIBERAZIONE N. 73

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

**DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) - ANNO 2019**

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** - Sala Consiglio c/o il Centro Civico Comunale di Voghiera, si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano i Consiglieri:

PRESENTI	ASSENTI
CAVICCHI CHIARA MASINA ISABELLA FIORESI CLAUDIO BONORA IVANO MANTOVANI VALENTINA DALLA LIBERA GLORIA ORI SILVANO RUBBINI MICHELE LO BIUNDO STEFANO PEDRIALI LORELLA	CESTARI GRETA QUARELLA GRAZIANO BANDIERA DANTE
TOTALE PRESENTI N. 10	TOTALE ASSENTI N. 3

E' inoltre presente l'Assessore esterno: LUPINI PAOLO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Dott.ssa Chiara Cavicchi, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: DALLA LIBERA GLORIA, MANTOVANI VALENTINA, LO BIUNDO STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerata l'opportunità di approvare le aliquote dei tributi di cui sopra con separati atti regolamentari al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo assetto dei tributi comunali;

Visti:

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore veniva anticipata, in via sperimentale, all'anno 2012;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabiliva la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto pertanto attribuire alla presente deliberazione natura regolamentare ai sensi dell'articolo sopracitato;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che prevede:

- 1) la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011;
- 2) la previsione di una riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato, con la possibilità di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Vista la risoluzione n. 5/DF, del 28.03.2013, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che prevede che i Comuni possono aumentare l'aliquota degli immobili ad uso produttivo di categoria "D", sino a 0,3 punti percentuali. In questo caso il maggior gettito IMU è destinato al Comune stesso, ritenendo esclusa però la facoltà da parte dei Comuni di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili.

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione ad esclusione dei fabbricati indicati al punto precedente;

Visto l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, che dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato altresì, che lo stesso comma 707 dell'art. 1 della legge 147/2013 di cui sopra, modificava inoltre, a partire dal 1° gennaio 2014 il comma 2 dell'art. 13, D.L. 201/2011 disponendo che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia di ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Premesso che la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ulteriormente la disciplina IMU a decorrere dall'anno 2016, per cui all'art. 1 (commi seguenti) dispone:

- comma 13 - "A decorrere dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ed i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- comma 10 - introduce, con decorrenza 1/1/2016, la disciplina delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado introducendo una riduzione del 50 per cento sulla base imponibile dell'imposta municipale propria calcolata "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado e che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
- comma 15 - Non si applica l'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 53 - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- comma 26 - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Vista la deliberazione CC. n. 8 del 06.02.2018, con la quale venivano adottate le aliquote IMU per l'anno 2018;

Visto il vigente Regolamento dell'Imposta Municipale Propria IMU, il quale all'art. 2 stabilisce che:

"Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze".

Rilevato che:

- a norma dell'art. 1 comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), come più sopra richiamato, veniva disposta la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe e l'obbligo del mantenimento di riduzioni e di

- agevolazioni in essere per l'anno 2016;
- a norma dell'art. 1 comma 42, della legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017), viene prorogata la disposizione di cui al punto precedente anche per l'anno 2017;
- a norma dell'art. 1 comma 37, della legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018), viene prorogata la disposizione di cui al punto precedente anche per l'anno 2018;
- dal 01/01/2019, non è prevista la sospensione degli aumenti di aliquote e tariffe;

Visto il gettito accertato con il rendiconto di gestione 2017 e previsto per il bilancio 2018 si è ritenuto prevedere lo stesso ammontare anche per l'anno 2019;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 136 del 12/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di bilancio 2019/2021;

Valutato che per perseguire l'equilibrio di bilancio, mantenere il livello di erogazione dei servizi in essere anche per l'anno 2019, si ritiene di mantenere le detrazioni per abitazione principale stabilite dalla legge, limitatamente ai fabbricati di lusso facenti parte delle categorie A/1, A/8 e A/9 e deliberare le aliquote per l'imposta municipale propria, confermando quanto applicato nell'anno 2018 e così come di seguito indicato:

- 0,45 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- 0,76 per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3):
- 0,76 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1° grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:
 - ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;
 - ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 0,90 per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- 1,06 per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 l'approvazione del bilancio 2019/2021 è stata prorogata al 28.02.2019;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli: n. 10 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2019 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria, anticipata in via sperimentale dal D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, come di seguito indicato:

- **0,45** per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di lusso accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ;
- **0,76** per cento per i fabbricati destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali (C/1, C/2, C/3, C/7 e D ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D/5 e D/3):
- **0,76** per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il 1^a grado (ascendenti e discendenti) ed utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze, come meglio di seguito specificato:

- ai fini dell'utilizzo della sola aliquota agevolata, è sufficiente che il contribuente presenti apposita autocertificazione attestante il predetto requisito;

- ai fini dell'ulteriore riduzione del 50 per cento della base imponibile, è prevista dalla normativa la condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **0,90** per cento terreni agricoli non condotti direttamente;
- **1,06** per cento per tutti gli immobili non ricompresi nei punti precedenti;

2. di stabilire per l'anno 2019, la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, limitatamente ai fabbricati di lusso delle categorie A/1, A/8 e A/9;
3. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;
5. di demandare al responsabile dell'Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 13-bis, del DL. n.201 del 2011.
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Voti favorevoli: n. 10 – contrari: nessuno – astenuti: nessuno

DELIBERA INOLTRE

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Oggetto: DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 20-12-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZIO TRIBUTI
F.to Amati Eugenia

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
F.to Rag. Erica Deserti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: **parere favorevole.**

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 20-12-2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZA
F.to Rag. Erica Deserti

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva per decorrenza del termine (10 giorni) dall'eseguita pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Margherita Clemente

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

Voghiera, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Patrizia Bacilieri

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Voghiera,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO SEGRETERIA
Patrizia Bacilieri

COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

IL REVISORE DEL CONTO

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione "Definizione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) – Anno 2019".

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e all'O.d.g. del C.C. Del 28/12/2018;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b del TUEL, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Riscontrata la coerenza con le disposizioni normative in materia;

Valutate le motivazioni addotte e ritenute le stesse pertinenti;

Visto il proprio parere espresso sul bilancio 2019/2021

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.M. 4/10/91;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU) – anno 2019.

Voghiera, li 18/12/2018



IL REVISORE DEL CONTO
(Dott.ssa Vincenzi Claudia)

Claudia Vincenzi